

Repertorio 100737

Raccolta 41068

Verbale di assemblea straordinaria della Associazione

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO",

con sede in PIANCASTAGNAIO, VIA GARIBALDI n. 49,

codice fiscale 81001530526

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio (06.05.2019) alle ore ventuno in Piancastagnaio (Si) nella Salletta Comunale in viale Gramsci n 51, innanzi a me dottor Pietro Serravezza notaio in Abbadia San Salvatore (Si) con studio in via Adua n. 33, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente rinunciato, con il mio consenso,

è presente il signor:


FABBRIZZI PIERANGELO nato a PIANCASTAGNAIO (Si) il 1 gennaio 1951, residente a PIANCASTAGNAIO (Si), in VIA PIETRALUNGA n. 518, codice fiscale FBB PNG 51A01 G547G, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **GOVERNATORE** e perciò legale rappresentante dell'Associazione denominata:

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO",

con sede in PIANCASTAGNAIO, VIA GARIBALDI n. 49,

codice fiscale 81001530526, P.IVA: 00749210522

(di seguito per brevità denominata "**Associazione**") presso la quale elegge domicilio per la carica, autorizzato al presente



atto in forza di statuto.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea straordinaria della predetta Associazione, riunita in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, in questo luogo, giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione.

Assume la presidenza il medesimo signor FABBRIZZI PIERANGELO il quale, constatato e fatto constatare:

- che sono presenti in persona, o con giusta delega depositata agli atti dell'Associazione i soci dell'Associazione stessa che rappresentano la maggioranza qualificata richiesta dai vigenti patti sociali per l'approvazione delle modifiche statutarie ed in particolare che sono presenti di persona o giusta e valida delega agli atti dell'Associazione, numero ventuno

Soci aventi diritto al voto;

- che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso stesso Governatore signor FABBRIZZI PIERANGELO;

- che è presente il Collegio dei Probiviri nelle persone di:
Fè Sara, Acciaroli Adriana, Conti Luca;

- che è presente il Collegio dei Revisori nelle persone di
Venturini Nichela, Ciaffarafà Gabriele, Fernandez Barbara;

- che tutti i comparenti si ritengono sufficientemente infor-

mati sui punti all'ordine del giorno, per averne avuto comunicazione prima del presente atto, secondo le modalità previste dai vigenti patti sociali;

dichiara

La presente Assemblea Straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sull'anzidetto ordine del giorno.

Il presidente signor FABBRIZZI PIERANGELO, prendendo la parola, illustra i motivi che consigliano l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Associazione, per adeguarlo alle esigenze attuali ed alle vigenti norme civilistiche in materia che regolano la vita dell'Associazione, e l'affiliazione dell'Associazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il medesimo signor FABBRIZZI PIERANGELO, illustra come, l'approvazione del nuovo statuto sia resa necessaria anche dalle indicazioni fornite dalla Confederazione Nazionale Misericordie Italiane alla quale l'Associazione stessa aderisce.

L'Assemblea udita la relazione del presidente, dopo breve ed esauriente discussione, sul punto dell'ordine del giorno,

all'unanimità

Delibera

- di approvare lo statuto della Confraternita di Misericordie di Piancastagnaio composto da numero 47 (quarantasette) articoli, oltre alla premessa, redatto in diciassette pagine, che si allega al presente atto sotto lettera "A" per formarne par-



te integrante e sostanziale.

- di dare mandato al Presidente per l'espletamento dell'intero iter burocratico relativo e conseguente al presente verbale ed all'allegato statuto.

Non essendovi altro da deliberare, poiché nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta, essendo le ore ventuno e minuti quarantacinque

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono tutte a carico dell'Associazione che se le assume.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, il quale, da me personalmente interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e verità e lo sottoscrive come appresso e nell'allegato alle ore ventuno e minuti quarantacinque

Scritto per la maggior parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, questo atto consta di un solo foglio ed occupa tre pagine intere e fin qui della quarta.

Firmato: Pierangelo Fabbrizzi, Pietro Serravezza Notaio.

Copia conforme all'originale
per uso consentito



Notaio, 13.05.2018

Dulo sub

ALEGATO A SU' SU
N. 41068 M. ACCIURA

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "...ebbe cominciamiento per lo padre messere santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno '86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I - COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Art. 1 – Confraternita - Costituzione

1. È costituita in Piancastagnaio l'Associazione dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO ODV" con sede a Piancastagnaio (SI), Diocesi di Pitigliano, da ora in avanti denominata Misericordia o Confraternita.

Art. 2 - Confraternita - Definizione

1. La Misericordia di Piancastagnaio è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana. L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Art. 3 – Confraternita – Riferimenti Giuridici

1. La Misericordia di Piancastagnaio è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.
2. La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4 – Confraternita – Scopi

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

who who
Francesco Fattini

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. La Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- l. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazioni;

- p. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- q. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- r. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- s. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- t. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare la Confraternita raggiunge gli scopi sociali anche attraverso:

- a. l'impegno per l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la Civiltà dell'amore;
 - b. l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
 - c. la realizzazione di interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
 - d. la promozione della donazione di organi;
 - e. l'operato nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - f. l'attuazione di iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g. la realizzazione di attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
 - h. l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
 - i. l'operato nell'ambito della tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio;
2. La Misericordia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle in interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata mediante deliberazione del Magistrato.

Art. 5 – Confraternita – Formazione spirituale e tecnica

1. La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro

idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 6 – Confraternita – Sezioni

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Art. 7 – Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

1. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Art. 8 – Stemma Confraternita

1. o stemma della Confraternita è uno scudo sagomato contenente nella parte superiore la croce rossa in mezzo alle lettere "F" ed "M" (Fraternitas Misericordiae) su fondo giallo e nella parte inferiore il logo del comune di Piancastagnaio.
2. La Misericordia si riconosce ed applica l'immagine coordinata del movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 9 – Veste

1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 10 – Confraternita – Adesione con la Confederazione

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Art. 11 – Confraternita – Adesione ad altre organizzazioni

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla

Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 12 – Confraternita – Risorse economiche e patrimonio

1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
 - a. quote e contributi degli iscritti;
 - b. contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
 - c. contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d. contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. entrate derivanti dalle attività non di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2;
 - g. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
2. Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Volontariato – Gratuità

1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
2. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato con la Confraternita di cui il volontario è associato.
5. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 14 – Gruppi operativi

1. La Confraternita può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme". Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 15 – Confratelli – Categorie e Iscrizione

1. Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
2. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
3. L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Magistrato, nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui all'articolo 11 comma 1, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma 3 del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 19. Non sono, pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 16 – Confratelli – Definizione

1. I Confratelli si suddividono in Confratelli aspiranti; Confratelli effettivi e Confratelli sostenitori.
 - a. I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui all'art. 15, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di sei mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale i Confratelli passano alla categoria degli Effettivi. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. I Confratelli aspiranti partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.
 - b. I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione delle

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e possono essere eletti.

- c. I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea ed acquistano diritto di voto dopo 1 (uno) anno di iscrizione al sodalizio e di elezione passiva dopo 2 (due) anni di iscrizione consecutiva al sodalizio.
- d. Il diritto di voto attivo e passivo prevede la maggiore età per ogni categoria di Confratelli.

CAPO III - DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 17 – Confratelli – Diritti e Doveri

- 1. Gli iscritti alla Confraternita hanno il diritto di:
 - e. eleggere gli organi associativi;
 - f. essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 28;
 - g. esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
 - h. essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
 - i. frequentare i locali della Misericordia;
 - j. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
 - k. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - l. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - m. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.
- 2. Gli iscritti alla Confraternita devono:
 - a. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
 - b. tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
 - c. disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
 - d. tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
 - e. collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
 - f. partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g. assolvere al pagamento della quota associativa stabilita dal Magistrato in base all'art. 27 lettera o).



Art. 18 – Confratelli – Provvedimenti Disciplinari

- 1. I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:
 - a. ammonizione;
 - b. sospensione a tempo determinato;
 - c. decadenza;
 - d. esclusione;

Piancastagnaio

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'assemblea dei Confratelli e valgono le disposizioni del successivo art. 19.

Art. 19 – Soci – Dimissioni, Decadenza ed Esclusione

1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma Scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 15. Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 17 comma 2 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.
2. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.
3. I Confratelli che comunque abbiano cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

CAPO IV - ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 20 – Organi Confraternita

1. Sono organi della Confraternita:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Magistrato;
 - c. Il Governatore;
 - d. Il Collegio Probivirale;
 - e. Il Collegio dei Sindaci Revisori ove espressamente previsto;
 - f. L'organo di controllo, qualora si verifichino i requisiti previsti dalla legge.

Art. 21 – Assemblea – Composizione

1. L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e da quei sostenitori iscritti al Sodalizio da oltre sei mesi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Art. 22 – Assemblea – Convocazione Ordinaria

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni 4 (quattro) anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art. 23 – Assemblea – Convocazione Straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
 - a. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
 - b. quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
 - c. quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
 - d. quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
 - e. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 22.

Art. 24 – Assemblea – Costituzione

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Art. 25 – Assemblea – Delibere

1. L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. Il Collegio dei revisori, ove previsti, non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.
2. Per le assemblee aventi oggetto riforma dello Statuto vigono le speciali disposizioni di cui all' art. 40

Art. 26 – Assemblea – Compiti

1. L'Assemblea ha il compito di:
 - a. deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o dell'Organo di controllo laddove previsti;
 - b. esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal

- Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c. stabilire il numero dei componenti il Magistrato e eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
 - d. nominare, ove previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
 - f. deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 40;
 - g. nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale;
 - h. assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
 - i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare lo scioglimento;
 - k. deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia.

Art. 27 – Magistrato – Compiti

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:
 - a. provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
 - b. provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
 - c. provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
 - d. redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento della Confraternita;
 - e. delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di invecchiamento del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
 - f. provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
 - g. predisporre il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - h. delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
 - i. prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
 - j. delibera l'ammissione degli associati e assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
 - k. cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
 - l. propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
 - m. istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

- n. autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- o. determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;
- p. propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- q. provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- r. tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;
- s. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 28 – Magistrato – Composizione

- 1. Il Magistrato è composto da cinque a nove Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore senza diritto di voto.
- 2. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio o di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro, di Sindaco Revisore o nominati membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ove previsti.
- 3. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.
- 4. A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Substitut

Art. 29 – Magistrato – Adunanze

- 1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Pierandrea Altini

Art. 30 – Governatore

1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.
In particolare il Governatore:
 - a. vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
 - b. indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
 - c. attua le deliberazioni del Magistrato;
 - d. cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - e. tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
 - f. prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
2. L'incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 31 – Vice-Governatore

1. Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. ~~Coadiuvato~~, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 32 – Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera d) dell'art. 30. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali; in tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Art. 33 – Gratuità e durata degli Organi sociali

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita e durano in carica 4 (quattro). Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.
2. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Art. 34 – Probiviri

1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 28 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.
In particolare:
 - a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
 - b. interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
 - c. decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
 - d. convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
 - e. sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 43.
2. Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.
3. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Art. 35 – Collegio dei Sindaci revisori ed Organo di controllo

1. L'Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi delle previsioni dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 28 c. 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori contabili nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.
2. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo

2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 36 – Revisore Legale

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 37 – Correttore

1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
2. Il Correttore partecipa alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

Art. 38 – Commissione elettorale – Compiti

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da cinque membri scelti fra i confratelli. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate. La Commissione elettorale ed ha il compito di:
 - a. nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
 - b. redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 10 a 18 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 1 a 3 dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori; qualora nella lista dei soci sostenitori non vi siano candidati, il magistrato sarà eletto esclusivamente dalla lista dei soci ordinari.
 - c. redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
 - d. redige, ove previsto, la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti. Le liste devono riportare il nome del Confratello.
2. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg prima della data fissata.
3. La commissione elettorale inoltre:
 - i. accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
 - ii. accerta la regolarità delle deleghe;
 - iii. cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Art. 39 – Votazioni – Liste e modalità

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.
2. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di ogni lista degli eleggibili per il Magistrato arrotondato per eccesso o per difetto. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.
4. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 5 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 40 – Statuto - Riforma

1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 27 lettera l), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
2. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Misericordie. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 41 – Regolamento Generale

1. L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Art. 42 – Bilancio d'esercizio e Divieto di distribuzione degli utili

1. La Confraternita deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
2. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 43 – Commissario Straordinario

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 34 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Il Delegato non può, comunque, operare per più di dodici mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Art. 44 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

1. Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Misericordia dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie.

Art. 45 – Scioglimento Confraternita


La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 43. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3, del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 46 – Scioglimento Confraternita – Devoluzione patrimonio

1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.

Art. 47 – Materie non contemplate

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Francesco Fallini